



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Il Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

DISCIPLINARE N °2 ISTITUTI PENALI PER I MINORENNI

Allegato 2 alla Circolare del Capo Dipartimento n°1 del 18 marzo 2013: *“Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia “*

PREMESSA

Il presente disciplinare integra gli elementi già definiti nella Circolare n. 5391 del 17/2/2006 ed intende riattualizzare il modello operativo degli Istituti penali minorili recependo, altresì, gli orientamenti contenuti nella Raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole Penitenziarie Europee del 2006. Prima di indicare gli elementi di novità del presente dispositivo si ritiene utile ribadire che:

- le finalità degli Istituti Penali per i minorenni sono quelle di eseguire i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e garantire i diritti soggettivi dei minori e/o giovani adulti - così come previsto nelle Carte internazionali a partire dalla Carta di New York;
- le azioni trattamentali devono essere tutte finalizzate ad assicurare la preminenza dell'azione educativa della pena e la rapida e definitiva fuoriuscita del minorenne e/o giovane adulto dal circuito penale;
- i processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore e/o giovane adulto devono essere attivati garantendo l'ordinato svolgimento della vita comunitaria; condizione prioritaria per il raggiungimento di detta finalità è la cura del contesto istituzionale caratterizzato da un sistema di relazioni interprofessionali tese a realizzare una prospettiva di integrazione e di collaborazione;
- le opportunità di cura delle relazioni affettive devono essere implementate e ad esse è necessario prestare particolare attenzione, riaffermando la funzione risocializzante del rapporto con i familiari; in questa prospettiva l'attività trattamentale è orientata a modificare le condizioni e gli atteggiamenti personali, nonché le relazioni familiari e sociali, che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale, e stimolare nella famiglia la consapevolezza di essere co-protagonista di ogni possibile processo di maturazione e di crescita del giovane;
- al perseguimento di predette finalità concorrono i Servizi Minorili di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 272/89, i Servizi e gli Enti territoriali, attraverso modalità operative che privilegiano l'interdisciplinarietà, la multiprofessionalità e la interconnessione delle risorse.


1 PS

Gli elementi di novità rappresentati nel presente disciplinare sono principalmente focalizzati su tre dimensioni:

- a) **La sicurezza e la sorveglianza dinamica:** dovranno essere garantite sia attraverso modalità operative relative alle funzioni svolte dal diverso personale dell'Istituto Penale per i Minorenni (dimensione professionale/organizzativa); sia attraverso l'acquisizione di adeguata strumentazione di video sorveglianza (dimensione strutturale).
- b) **L'acquisizione, l'accessibilità, la qualità e la riservatezza delle informazioni relative ai ristretti:** tali processi di lavoro sono prevalentemente afferenti alla dimensione strumentale (Information technology) e alle modalità operative relative all'implementazione dei fascicoli e/o all'applicazione di nuovi strumenti di raccolta informazioni da porre in essere.
- c) **Il progetto di istituto:** viene ad acquisire una nuova centralità. Il progetto d'Istituto costituirà lo strumento attraverso il quale le professionalità presenti nell'Istituto e l'insieme degli attori territoriali - che concorrono a garantire i livelli essenziali di presa in carico dei minorenni ristretti- definiranno con chiarezza modalità organizzative ed operative dei servizi e delle attività secondo criteri omogenei sul territorio nazionale.

a) La sicurezza e la sorveglianza dinamica

Nel richiamare quanto esplicitamente descritto nella Circolare n°1/2013 riguardo al concetto di Sicurezza, come previsto dal combinato disposto dell'art. 5 della legge 395/90 e degli artt. 24 e 42 del Regolamento di servizio, ciascun operatore, secondo la specifica professionalità, partecipa fattivamente e con senso di responsabilità al mantenimento della sicurezza e delle regole individuate nel Progetto d'Istituto. Quindi, la sicurezza intesa in senso dinamico -non identificandosi con il mero controllo- deve avvalersi dell'apporto di tutti gli operatori, compresi quelli non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Giustizia, i quali devono concorrere in maniera integrata ad assicurarla. Pertanto, la sicurezza, nel contesto detentivo minorile, già tradizionalmente qualificato come sistema aperto, costituisce la condizione che favorisce la realizzazione del trattamento.

Del resto già l'articolo 2 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario prevede che *"il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole" è demandato "al personale penitenziario secondo le rispettive competenze"*; così come l'articolo 4 della stessa legge richiede che *"gli interventi devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione"*.

Non vi è dubbio che in tale prospettiva ciascun operatore partecipa alle responsabilità comuni derivanti dagli obblighi giuridici connessi ai principi della culpa in eligendo e della culpa in vigilando.

Pertanto, durante lo svolgimento di tutte le attività trattamentali e conviviali, gli ambienti devono essere lasciati aperti per quanto possibile, in particolare se il personale di polizia è presente in maniera continuativa contestualmente ad altri operatori, sia appartenenti ai ruoli all'Amministrazione della Giustizia che esterni ad essa. Il personale di polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza opera con discrezione, assicurando presenza costante al fine di evitare ogni possibile inconveniente ed intervenendo come presenza-valore, congiuntamente ed in stretta collaborazione con gli operatori dell'area trattamentale presenti e gli operatori responsabili della conduzione delle attività, al fine di risolvere in modo tempestivo e pacifico l'insorgere di qualunque situazione conflittuale. Parimenti con discrezione viene assicurato il controllo durante i colloqui dei detenuti con gli operatori di settore, sia interni che esterni.

Laddove ritenuto opportuno, secondo la valutazione del Comandante di reparto, condivisa preventivamente con il Direttore della struttura, la sorveglianza delle attività potrà essere assegnata ad almeno una coppia di operatori di polizia penitenziaria che,

coordinandosi tra loro e supervisionati dal Comandante o da un suo delegato, garantiscano un controllo dinamico attraverso frequenti passaggi nelle attività e secondo modalità che saranno dettagliate con singoli ordini di servizio.

I predetti operatori dovranno essere dotati di apparati rice-trasmittenti o altra strumentazione elettronica che consenta l'immediata comunicazione con il coordinatore di servizio.

I locali dovranno essere dotati di sistema di video-sorveglianza al fine di accertare, prevenire e reprimere violazioni delle regole di pacifica convivenza.

Al fine di rendere praticabili gli orientamenti sopra delineati, si rendono necessari alcuni interventi sul piano strutturale, tecnologico ed operativo e, pertanto, le direzioni dei CGM, d'intesa con le direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni, dovranno:

- presentare all'Amministrazione Centrale, entro 30 gg. dall'emanazione della Circolare n°1/2013 e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, una proposta per dotare le strutture penitenziarie di impianti di video sorveglianza, di automazione dei cancelli, di una sala controllo, nonché per ottimizzare l'utilizzo degli spazi in relazione alle esigenze della sicurezza e del trattamento. Per la definizione di tale proposta sarà costituita una commissione composta dal direttore del Centro per la Giustizia Minorile, che la presiede, dal responsabile della sicurezza del Centro (ove presente), dal direttore dell'Istituto, dal comandante di reparto e dal responsabile dell'area tecnica. La proposta sarà approvata dal Capo Dipartimento, d'intesa con il Direttore Generale delle Risorse Materiali, Beni e Servizi;
- individuare, entro 30 gg dall'emanazione della Circolare n°1/2013, i posti di servizio della polizia penitenziaria sulla base del personale effettivamente a disposizione, previa decurtazione della percentuale di assenze programmabili.
La loro identificazione, per gli evidenti profili di responsabilità correlati è rimessa ad una commissione composta dal direttore del Centro per la Giustizia Minorile, che la presiede, dal responsabile della sicurezza del Centro (ove presente), dal direttore dell'Istituto, dal comandante di reparto e dal responsabile dell'area tecnica, con approvazione finale del Capo Dipartimento d'intesa con il Direttore Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e il Direttore Generale del Personale.

b) L'acquisizione, l'accessibilità, la qualità e la riservatezza delle informazioni relative ai minorenni ristretti

Centrale per la riuscita del piano trattamentale e per la costruzione di un modello di sicurezza dinamica è la costante disponibilità, per tutti gli attori del sistema, delle informazioni relative ai minorenni e/o giovani adulti ristretti. L'informazione deve essere, come detto, costantemente disponibile e aggiornata, affidabile e accessibile pur garantendo adeguati livelli di riservatezza. La costruzione di un siffatto sistema di informazione rende tutti gli operatori responsabili dell'implementazione del sistema e della garanzia della qualità delle informazioni contenute. Il Dipartimento della Giustizia Minorile ha già predisposto il Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) quale strumento per la gestione del fascicolo informatizzato di ogni minorenni in carico: i Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni devono provvedere affinché sia assicurato il miglior utilizzo dello strumento informatico e garantirne costante e completo aggiornamento.

In ordine, però, ad una più agevole raccolta delle informazioni che possono essere rilevate nell'interazione con i minorenni e/o giovani adulti, nell'ambito delle attività svolte dai diversi operatori o dal personale di polizia penitenziaria sarà istituito un apposito strumento informatico riservando ai Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni la regolamentazione delle modalità di accesso e utilizzo. Nelle more potrà essere definito e utilizzato un apposito registro cartaceo regolamentando, anche in questo caso, modalità di accesso, utilizzazione e conservazione dello strumento.

Handwritten signature and initials, possibly "PS", in the bottom right corner of the page.

L'Amministrazione Centrale si impegna a sostenere ed a uniformare lo sviluppo di adeguate tecnologie informatiche, attraverso l'Ufficio dipartimentale competente.

c) Il Progetto di Istituto

Il Progetto di Istituto, così come inteso nel presente disciplinare, costituisce uno strumento nuovo attraverso il quale è possibile ai Direttori degli Istituti organizzare e pianificare l'insieme dei servizi e delle attività avviati nell'Istituto e all'Amministrazione Centrale verificare i livelli di presa in carico garantiti in ogni Istituto Penale per i Minorenni, anche al fine di assicurare quanto più possibile un'omogeneità di intervento su tutto il territorio nazionale. In tal senso, il Progetto d'Istituto si connota come uno strumento del tutto nuovo e dovrà obbligatoriamente contenere gli aspetti sotto definiti. I Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni, al compimento dell'iter di approvazione di seguito dettagliato, predisporranno le eventuali proposte di modifica al Regolamento di Istituto, entro e non oltre 60 gg. dalla data di approvazione del Progetto d'Istituto; modifiche che dovranno essere effettuate attraverso le procedure previste dalle normative vigenti e dalle direttive dipartimentali già emanate e che qui vengono riconfermate.

Il Progetto di Istituto dovrà avere durata triennale con la previsione di verifiche periodiche, almeno annuali. Si ritiene fondamentale ribadire la necessità di delineare un modello di organizzazione in cui i livelli di responsabilità siano partecipati e permettano di superare la dicotomia, a volte troppo accentuata, tra la sicurezza e il trattamento.

Il Progetto di Istituto, condiviso con l'Autorità Giudiziaria Minorile competente per distretto e con il Magistrato di Sorveglianza, dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 60 giorni dalla data della Circolare n°1/2013, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile territorialmente competente, che lo avrà ratificato, alla Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari per il necessario visto di conformità e relativa autorizzazione.

Completato l'iter di approvazione, sarà cura del Direttore dell'Istituto unitamente al Comandante ed al Responsabile dell'area tecnica, rendere il Progetto immediatamente attuativo, e comunque entro e non oltre 15 gg dalla data di comunicazione del visto di conformità e relativa autorizzazione, attraverso l'emanazione di specifici ordini di servizio. Nel progetto di Istituto dovranno essere chiaramente specificati sia il modello organizzativo che quello operativo, attenendosi a quanto di seguito dettagliato e prescritto:

- Modelli organizzativi


La suddivisione dei detenuti in piccoli gruppi, come determinato con la lettera circolare n53391/2006 (cfr. punto 5.2), si presenta valida sul piano pedagogico ed organizzativo.

Detti gruppi dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- a) separazione dei minorenni dai maggiorenni: l'età anagrafica tuttavia non dovrà essere l'unico criterio di riferimento e sarà l'équipe trattamentale a valutare sulla base delle caratteristiche del soggetto (precedenti penali, appartenenza a criminalità organizzata, altro) l'assegnazione ad uno dei due gruppi;
- b) integrazione tra le diverse etnie ;
- c) contrasto della formazione spontanea di gruppi sulla base di dinamiche di preminenza, leadership negativa e sopraffazione.

La suddivisione in gruppi deve essere garantita soprattutto in alcuni momenti specifici della giornata: pernottamento, consumazione dei pasti, attività ludico-ricreative non strutturate. Eccezioni a questi principi potranno essere valutate dalla Direzione, anche su proposta dell'équipe dell'Istituto o del responsabile della sicurezza e del responsabile dell'area tecnica, in presenza di situazioni particolari.

Gli Istituti di dimensioni strutturali con una capienza massima di 12/15 unità, non potendo applicare la suddivisione in gruppi per oggettivi limiti di spazio, dovranno comunque prestare particolare attenzione all'assegnazione nelle stanze secondo i predetti

 4

principi. Negli Istituti con una capienza di 15/30 unità dovrà essere applicata la suddivisione in gruppi secondo i principi citati ai punti a)b)c).

Negli Istituti di dimensioni strutturali superiori a 30/36 unità, fatti salvi i principi sopra richiamati, per la suddivisione in gruppi si dovrà rispettare anche un criterio correlato al percorso trattamentale definito secondo le fasi denominate: dell'accoglienza, della permanenza, dello sviluppo dell'autonomia.

Ad ogni gruppo è assegnata una équipe di lavoro, composta da più operatori di diversa qualifica funzionale (Funzionari della professionalità pedagogica, Operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria, Assistenti di Area pedagogica, eventuali ulteriori operatori), il cui compito precipuo è la gestione congiunta della vita quotidiana del gruppo attraverso un'azione sinergica tra le funzioni educative e di custodia.

Pertanto è necessario diversificare l'articolazione dell'orario di lavoro degli operatori dell'area trattamentale (all'interno delle previsioni dei CCNL di comparto) per garantire la gestione congiunta con il personale di polizia penitenziaria della vita istituzionale, con particolare riferimento ai momenti più significativi della giornata e della settimana ai periodi estivi e alle festività più rappresentative dell'anno.

- Modelli operativi

Il progetto di Istituto deve prevedere anche la precisa definizione del modello operativo, da articolarsi, obbligatoriamente, in tre fasi, come sotto dettagliato. Si segnala, peraltro, anche se non espressamente indicata quale "fase autonoma", la necessità di porre la massima attenzione nella puntuale preparazione della dimissione del detenuto e del suo ricollocamento nel contesto familiare e sociale.

Fase di Accoglienza: Entro le 24 ore dall'ingresso, il ragazzo, oltre a ricevere la visita del sanitario, effettua il colloquio di primo ingresso (art. 23 cc. 3, 5 R.E.) con un Operatore dell'Area trattamentale. Al riguardo si richiamano le disposizioni di legge di cui al Regolamento di esecuzione, i contenuti della circolare n. 5391/ 2006 circa la rilevanza, le modalità e la finalità del colloquio di primo ingresso.

In particolare, per consentire gli opportuni provvedimenti, saranno sollecitamente segnalate al Direttore e contestualmente al Responsabile dell'area tecnica ed al Comandante di reparto, le problematiche di tossicodipendenza, di disagio psichico e tutte le situazioni o condizioni che possono essere amplificate dalla condizione detentiva. Saranno, inoltre, fornite al detenuto informazioni relative all'organizzazione interna dell'Istituto, alla sua posizione giuridica e all'iter processuale oltre che, nel caso di soggetto in espiazione pena, informazioni sulla possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione ed agli altri benefici di legge. Si dovrà assicurare, altresì, la consegna al detenuto del Regolamento d'istituto e della Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi Minorili della Giustizia.

Il risultato (relazione o scheda) del colloquio di primo ingresso dovrà essere tempestivamente inserito nel SISM.

Si deve evitare, se non per motivi sanitari o su disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, di mantenere i detenuti in stanze singole al momento dell'ingresso, curando invece, ogni volta che risulti possibile, la condivisione del locale di pernottamento. Ciò nella consapevolezza che l'isolamento da altri pari può determinare uno stato di forte apprensione ed una accentuazione del processo di spersonalizzazione già avviato con l'inserimento in un contesto comunque coattivo.

Fase di permanenza: Esplicita l'articolazione dei tempi e dei modi per la definizione del Piano educativo individualizzato (PEI), delle risorse e delle attività rese disponibili (le modalità di attivazione, in collaborazione con le agenzie territoriali, per lo svolgimento di attività di studio, di formazione professionale, di orientamento ed eventuale inserimento lavorativo nonché culturali, sportive e di tempo libero; le risposte ai bisogni che derivano dalle diversità culturali; la possibilità di svolgere attività riparatorie).

Riguardo al Piano Educativo Individualizzato si ricorda che:



- Non deve contenere modalità standardizzate di percorsi socio-educativi, ma un itinerario preciso di attività previste e di obiettivi di crescita, itinerario costruito a partire dall'ascolto del minore e dalla ricostruzione del suo percorso di vita; tenendo conto della sua personalità, della situazione familiare, del tessuto sociale di riferimento.
- Deve individuare un operatore socio-educativo di riferimento stabile.
- Deve essere assicurata la presenza dei mediatori culturali nell'équipe trattamentale per i giovani stranieri o appartenenti a minoranze etniche.
- Deve essere predisposto dall'équipe multidisciplinare, al massimo entro trenta giorni dall'entrata del minore nell'istituto, indipendentemente dalla misura penale applicata nei suoi confronti, in accordo con i Servizi territorialmente competenti ed in esecuzione di quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria Minorile.
- Deve sempre comprendere il "patto educativo" con il minore/giovane adulto, condiviso con l'esercente la potestà genitoriale in caso di minore età, e le regole che il minore deve rispettare;
- Deve seguire il giovane in tutte le fasi della carcerazione anche nel caso di trasferimento presso altri istituti; pertanto all'atto della sua prima redazione dovrà essere inserito nel SISM ed ivi aggiornato. In caso di trasferimento - o di lunga aggregazione - del giovane ad altro istituto penale, l'aggiornamento del PEI - ed il successivo inserimento nel SISM - dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
- Il Piano educativo individualizzato deve indicare, altresì, gli obiettivi che si intendono raggiungere a breve (3 mesi), medio (6 mesi) e lungo termine (12 mesi) e le eventuali variazioni ed aggiornamenti devono essere inseriti nel SISM.

Fase dello sviluppo dell'autonomia: Tenendo presenti gli elementi di innovazione introdotti dall'assunzione del modello di sicurezza dinamica, sarà necessario individuare i criteri di scelta di coloro che potranno fruire delle nuove opportunità trattamentali che includono i seguenti parametri, il mancato possesso dei quali, tuttavia, non preclude l'accesso al gruppo:

- soggetti che abbiano aderito al Piano educativo individualizzato (PEI) sviluppato nelle pregresse fasi;
- soggetti che non abbiano commesso reati di particolare allarme sociale;
- soggetti che per il lungo periodo di pena non presentino i presupposti per l'applicazione di misure meno afflittive.

Per tale gruppo si prevede la presenza fissa dell'agente di reparto solo in particolari momenti della giornata; il controllo avverrà attraverso il sistema di video-sorveglianza al fine di accertare, prevenire e reprimere violazioni delle regole di pacifica convivenza. Le modalità del controllo verranno definite di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze. Le stanze saranno aperte fino alla chiusura notturna, come da Regolamento interno.

In questa fase del percorso trattamentale si dovrà definire anche una modalità operativa relativa a piani di responsabilizzazione di detenuti che possono essere ammessi a fruire di benefici in un'ottica, già collaudata attraverso gli istituti giuridici ispirati alla probation, di previsione della differenziazione dell'intervento e dell'attenuazione delle modalità di sorveglianza.

In tale prospettiva potrà essere sperimentato un più vasto impiego degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, ritenuti dalla Corte Costituzionale strumenti indispensabili per la cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro.

In questo modo, parallelamente al processo di crescita e di revisione critica dei propri agiti, si riconoscono ai detenuti maggiori spazi di sperimentazione della responsabilità individuale, nella convinzione che tali programmi possano incidere nel breve periodo sulle attitudini dei ragazzi, riducendone l'impulsività e accrescendone il senso della disciplina e lo spirito sociale.

- Attività trattamentali

Si richiama la necessità di una modulazione dell'articolazione delle attività trattamentali nell'arco dell'intera giornata di vita istituzionale, con particolare riferimento ai periodi festivi ed estivi, in modo da evitare il più possibile pericolosi momenti di inoperosità che possono avere pesanti ricadute sia sul singolo soggetto che sulle dinamiche di gruppo e di intergruppo (aumento degli atti di violenza, auto ed etero diretti, delle infrazioni disciplinari, dei tentativi di sopraffazione, altro). E' indispensabile che l'offerta delle attività trattamentali risponda sempre di più alla costruzione di percorsi di orientamento e di inserimento lavorativo collegati attraverso esperienze che riproducano, per quanto possibile, la reale condizione lavorativa e rispondano alle esigenze del mercato del lavoro. A tale scopo si reputa significativo ottimizzare le risorse economiche con iniziative che prevedano attività lavorative o di avviamento al lavoro anche negli ambiti di manutenzione ordinaria e di pulizia degli ambienti per i minori e/o giovani adulti. Andranno potenziate tutte le collaborazioni con le istituzioni e con gli enti territoriali con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e della formazione professionale, delle attività artigianali, di work experience, di giustizia ripartiva.

In considerazione della prevalente presenza di giovani adulti, si ritiene opportuno che le proposte trattamentali siano tarate sui differenti bisogni formativi e lavorativi.

La condizione detentiva deve essere improntata al rispetto di un ambiente fisico e relazionale capace di assicurare la dignità della persona e dei suoi diritti. In quest'ottica le Direzioni degli II.PP.MM. sono tenute ad assicurare il decoro degli spazi detentivi sia quelli strettamente personali che quelli destinati alla vita di gruppo. Una condizione detentiva dignitosa per i detenuti è strettamente correlata al miglioramento della vita lavorativa di tutti gli operatori .

Le attività trattamentali devono essere previste e pianificate anche per quei minorenni presenti in Istituto temporaneamente per transiti, colloqui con famigliari o per aggravamento delle misure cautelari non detentive, così da garantire loro giornate sempre impegnate in attività educative e/o formative e, così, dare continuità e senso al percorso trattamentale.

- Sistema disciplinare

Dovranno essere definite le procedure di applicazione del sistema disciplinare in maniera dettagliata, e portate a conoscenza dei detenuti. La sanzione, oltre e prima che essere una risposta proporzionata alla gravità dell'azione, deve promuovere un processo di responsabilizzazione nell'autore.

Il sistema disciplinare dovrà pertanto articolarsi in due fasi:

- 1) intervento di responsabilizzazione;
- 2) intervento più prettamente sanzionatorio.


Si fa presente, comunque, che nel caso di infrazioni lievi non sanzionabili ai sensi dell'art. 39 o.p., per la risoluzione pacifica del conflitto, dovrà prevedersi un' intervento trattamentale che si ponga come la fase conclusiva di un'azione dell'intero gruppo operativo tecnico a cui fa riferimento il detenuto; un' intervento in cui siano coinvolti sia gli operatori dell'area tecnica, sia gli altri detenuti eventualmente implicati nell'infrazione, che il personale di polizia penitenziaria preposto stabilmente al gruppo.

In tutti gli altri casi il procedimento dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni di legge con il massimo rispetto della ritualità e della forma.

Le infrazioni disciplinari di qualsiasi natura richiedono una valutazione congiunta da parte dell'area tecnica e dall'area di sicurezza che effettueranno altresì gli interventi di competenza, riferendo al Direttore per le decisioni che dovrà adottare.

- Sistema delle ricompense

Parimenti al sistema sanzionatorio, deve essere applicato il sistema delle ricompense per riconoscere tutti quei comportamenti meritevoli di apprezzamento, così come previsto dal



Regolamento di esecuzione, anche al fine di dare ai giovani un risposta istituzionale alle loro azioni positive.

Appare opportuno che per la concessione delle ricompense venga avviato un iter procedurale analogo a quello sanzionatorio.

- Modalità di trasferimento giovani-adulti.

Nel caso si debba trasferire un giovane nella struttura per adulti, per il proseguimento dell'esecuzione della misura, nel ribadire i contenuti della circolare dipartimentale prot. n°22542 del 26 luglio 2012, si puntualizza che le richieste di trasferimento da inoltrare al PRAP dovranno essere formulate con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti, corredate da informazioni sanitarie e socio familiari, sul livello d'istruzione, di specifiche e particolari condizioni, del numero e tipologia delle infrazioni disciplinari rapportate. Condizione imprescindibile affinché tali informazioni siano puntuali è il costante raccordo con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, sia del luogo di provenienza del giovane (in caso di trasferimento) sia di quello territorialmente competente.

- Movimentazione extradistrettuale di detenuti.

Riguardo alle movimentazioni extradistrettuali, nel richiamare quanto già disposto con le circolari: prot.n.°26533 del 14 settembre 2000, prot.n.°38523 del 31 dicembre 2002, prot.n. 5391 del 17 febbraio 2006, prot.n. 36280 del 4 dicembre 2009, prot.n.°1328 del 31 marzo 2011, si ribadisce che, nei casi non espressamente previsti dalla normativa vigente, le richieste di trasferimento devono rivestire carattere di eccezionalità. In particolare, si riafferma che la gestione dei detenuti di "difficile governo", come più volte ribadito nelle precedenti disposizioni dipartimentali (prot.n. 5391 del 17 febbraio 2006, prot.n.36280 del 4 dicembre 2009, prot.n. 15775 del 17 maggio 2010) dovrà essere "prioritariamente" risolta all'interno del distretto di provenienza.

In ogni caso, le richieste di trasferimento devono essere sempre corredate da aggiornata documentazione tecnica, dalla posizione giuridica, dalla valutazione dell'equipe in merito alla capacità/opportunità del detenuto di affrontare l'inserimento in un diverso contesto territoriale ed istituzionale. L'invio cartaceo della predetta documentazione potrà non essere effettuato se tale documentazione fosse già presente nel SISM; in tal caso è necessario che nell'istanza di trasferimento si faccia esplicito rinvio alle informazioni e alle relazioni inserite in detto Sistema Informatizzato.

- Sanità penitenziaria

Il trasferimento della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale rende indispensabile un fattivo impegno al fine di attivare i servizi sanitari competenti per l'immediata presa in carico del soggetto all'atto dell'ingresso, al fine di assicurare il benessere psico-fisico dello stesso, realizzare percorsi terapeutici, anche di tipo psicologico e specialistico: quali percorsi di prevenzione integrati mirati all'educazione della salute, dei disturbi del comportamento alimentare, del rischio suicidiario, dell'uso e degli effetti delle sostanze psicotrope, dell'affettività e sessualità e della genitorialità responsabile.

- Istituto Penale per Minorenni e Sezioni femminili

L'organizzazione generale degli istituti e delle sezioni femminili, deve garantire le pari opportunità previste ed attivate nei confronti dell'utenza maschile, tenendo conto, comunque, delle peculiarità di genere.

Infatti, dovranno essere attivate tutte quelle iniziative volte all'accoglienza di ragazze madri o in stato di gravidanza, non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche dell'opportuno sostegno all'infanzia.

Ove la sezione femminile insista in un Istituto Penale per i Minorenni, dovendo garantire alle ragazze la pari opportunità di fruizione di attività trattamentali, laddove per il ridotto numero di presenze non sia razionale in termini di rapporto costi/benefici duplicare locali debitamente attrezzati, le giovani dovranno fruire di alcuni locali (biblioteca,

palestra...) in orari differenziati rispetto a quelli previsti per i giovani.

Particolare attenzione deve essere posta all'adeguamento degli spazi in funzione della possibile presenza di bambini da 0 a 3 anni, con la creazione, quindi, di spazi ludico ricreativi attrezzati per i bambini di tale età.

La popolazione detenuta femminile necessita di cure e attenzioni da definire attraverso programmi mirati tra le strutture minorili e le aziende sanitarie competenti. In particolare si devono strutturare corsi di informazione sulla salute, rinviando alle indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo per gli interventi del servizio sanitario nazionale a tutela dei detenuti negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" - Allegato A al DPCM 1.4.2008.-

- L'orario di servizio e di lavoro

L'Istituto Penale per i Minorenni garantisce il suo funzionamento nell'arco delle 24 ore.


L'orario di lavoro, in forma coordinata ed integrata, del personale del comparto ministeri, della Polizia Penitenziaria e dell'eventuale personale in convenzione, deve assicurare il corretto funzionamento delle attività istituzionali. In particolare deve prevedere:

- a) la presenza di personale dell'area trattamentale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e prefestivi, e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dei giorni festivi;
- b) la presenza di personale di polizia penitenziaria, ottimizzando l'impiego anche delle cosiddette cariche speciali, nelle 24 ore dei giorni feriali e festivi.

Nell'ambito della contrattazione decentrata potranno essere adottate forme di flessibilità tali da garantire comunque la presenza nelle fasce orarie sopra indicate.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Caterina Chinnici



IL DIRETTORE GENERALE

Serenella Pesarin

